



Bruxelles, 27.10.2023  
COM(2023) 676 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL  
CONSIGLIO**

**concernente gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti negli anni  
2020-2021**

## **Indice**

SINTESI.....	2
1 CONTESTO .....	2
2 IMPIANTI DI IRRADIAZIONE AUTORIZZATI .....	3
3 RISULTATI DEI CONTROLLI EFFETTUATI NEGLI IMPIANTI DI IRRADIAZIONE NEL 2020-2021.....	4
4 RISULTATI DEI CONTROLLI EFFETTUATI NELLA FASE DI COMMERCIALIZZAZIONE DEL PRODOTTO	5

## SINTESI

A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti, gli Stati membri devono trasmettere ogni anno alla Commissione:

- i risultati dei controlli effettuati negli impianti di irradiazione, in particolare per quanto riguarda le categorie e le quantità di prodotti alimentari trattati con radiazioni ionizzanti e le dosi somministrate, nonché
- i risultati dei controlli effettuati nella fase di commercializzazione del prodotto.

L'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva impone alla Commissione di pubblicare nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* una relazione basata sulle informazioni fornite ogni anno dalle autorità nazionali di controllo.

La presente relazione riguarda il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021. Essa presenta una raccolta delle informazioni trasmesse alla Commissione dagli Stati membri dell'UE e dall'Irlanda del Nord. I paesi EFTA non hanno trasmesso dati nel 2020 e nel 2021.

Periodo: 1.1.2020 – 31.12.2021  
Paesi interessati: 27 Stati membri dell'UE e l'Irlanda del Nord

### **Impianti di irradiazione:**

- numero di paesi che ne sono dotati: 13 Stati membri e Norvegia
- numero di impianti autorizzati: 22
- numero di impianti chiusi: 0
- numero di paesi che praticano l'irradiazione: 10 Stati membri

### **Dati relativi al trattamento:**

- quantità di prodotti trattati: 5 029,1 tonnellate (-35,8 % rispetto al 2018-2019)
- principali prodotti trattati: "cosce di rana" (76,4 %), "pollame" (11,9 %) ed "erbe aromatiche essiccate, spezie e condimenti vegetali" (11,6 %)
- principale luogo di irradiazione: Belgio (83 %)

### **Controlli nella fase di commercializzazione:**

- numero di campioni analizzati: 7 667
- numero di campioni non conformi: 66 (0,9 %)
- principali prodotti analizzati: "erbe e spezie" (43,84 %) e "cereali, semi, ortaggi, frutta e loro prodotti" (25,98 %)

---

<sup>1</sup> Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 16).

## 1 CONTESTO

L'irradiazione dei prodotti alimentari consiste nel loro trattamento mediante un determinato tipo di energia radiante nota come radiazione ionizzante. L'energia radiante presenta lunghezze d'onda e gradi di potenza variabili e scompare quando la fonte di energia viene rimossa. L'irradiazione viene usata a fini sanitari e fitosanitari per eliminare i batteri patogeni (quali Salmonella, Campylobacter ed E. coli) che possono causare intossicazione alimentare e gli organismi nocivi per le piante o per i prodotti di origine vegetale, quali gli insetti e altri organismi nocivi ed è utilizzata anche per ritardare la maturazione della frutta, interrompere la crescita o la germinazione degli ortaggi (quali cipolle e patate) e, in ultima analisi, prolungare la durata di conservazione dei prodotti alimentari. L'irradiazione dei prodotti alimentari non può sostituire la corretta manipolazione degli alimenti e i prodotti alimentari irradiati richiedono comunque una refrigerazione appropriata e la cottura prima del consumo, se necessario.

Il quadro normativo dell'UE relativo all'irradiazione dei prodotti alimentari ("direttive relative all'irradiazione dei prodotti alimentari") è costituito dagli atti seguenti:

- direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (direttiva quadro), che stabilisce disposizioni specifiche per la produzione, la commercializzazione e l'importazione degli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti;
- direttiva 1999/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (direttiva di esecuzione)<sup>2</sup>. Tale elenco comprende attualmente una sola categoria di alimenti: le erbe aromatiche essiccate, le spezie e i condimenti vegetali. L'elenco delle autorizzazioni nazionali relative agli altri alimenti e ai loro ingredienti che possono essere trattati con radiazioni ionizzanti è pubblicato dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli alimenti e i loro ingredienti possono essere trattati con radiazioni ionizzanti solo in impianti di irradiazione autorizzati. Per quanto concerne gli impianti basati sul territorio dell'UE, l'autorizzazione è concessa dalle autorità competenti degli Stati membri. A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 1999/2/CE, gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione l'elenco di impianti di irradiazione da essi autorizzati.

A norma dell'articolo 6 della direttiva 1999/2/CE i prodotti alimentari irradiati o gli ingredienti irradiati di un alimento composto devono recare un'etichetta con la dicitura "irradiato" o "trattato con radiazioni ionizzanti".

Il comitato europeo di normalizzazione (CEN) ha standardizzato diversi metodi analitici al fine di controllare la corretta attuazione di tale obbligo di etichettatura e individuare gli alimenti che potrebbero essere stati trattati illegalmente con radiazioni ionizzanti.

## 2 IMPIANTI DI IRRADIAZIONE AUTORIZZATI

Al termine del periodo contemplato dalla relazione (1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2021), vi erano 22 impianti di irradiazione autorizzati nell'UE, situati in 13 Stati membri: Francia (5), Germania (4), Bulgaria (1), Paesi Bassi (2), Spagna (2), Belgio (1), Repubblica ceca (1), Croazia (1), Estonia (1), Italia (1), Ungheria (1), Polonia (1) e Romania (1).

---

<sup>2</sup> GU L 66 del 13.3.1999, pag. 24.

Nel periodo 2020-2021 tre dei 13 Stati membri dotati di impianti di irradiazione non hanno sottoposto a irradiazione alcun prodotto alimentare: Bulgaria, Italia e Romania.


### 3 RISULTATI DEI CONTROLLI EFFETTUATI NEGLI IMPIANTI DI IRRADIAZIONE NEL 2020-2021

Durante il 2020 e il 2021 negli Stati membri dell'UE sono state complessivamente trattate con radiazioni ionizzanti 5 029,1 tonnellate di alimenti. Il trattamento ha avuto luogo principalmente in Belgio, dove è stato trattato l'83 % dei prodotti alimentari irradiati dell'UE.

I tre prodotti irradiati principali nell'UE sono le cosce di rana (76,42 %), il pollame (11,92 %) e le erbe aromatiche essiccate, le spezie e i condimenti vegetali essiccati (11,6 %).


La figura 1 illustra la distribuzione dei prodotti irradiati negli impianti autorizzati degli Stati membri dell'Unione nel 2020 e nel 2021.

Figura 1 – Distribuzione per categoria dei prodotti alimentari irradiati nell'UE nel 2020-2021



Le quantità di prodotti alimentari (in tonnellate) trattati con radiazioni ionizzanti nell'UE sono in calo dal 2010, come illustrato nella figura 2.


Figura 2 – Quantità di prodotti alimentari trattati con radiazioni ionizzanti negli impianti di irradiazione autorizzati nell'Unione europea dal 2010



#### 4 RISULTATI DEI CONTROLLI EFFETTUATI NELLA FASE DI COMMERCIALIZZAZIONE DEL PRODOTTO

Per il periodo 2020-2021 sono stati analizzati 7 667 campioni da 24 Stati membri UE: complessivamente, in media, il 21,8 % in meno rispetto al 2018-2019. I dati per ciascuno Stato membro UE sono disponibili nell'allegato II e sintetizzati nella figura 3.

Figura 3 – Campioni analizzati nella fase di commercializzazione del prodotto in ciascuno Stato membro nel 2020-2021



Nel 2020-2021 tre Stati membri non hanno effettuato alcun controllo analitico nella fase di commercializzazione del prodotto a causa di restrizioni di bilancio (Danimarca) o mancanza di capacità di laboratorio (Cipro ed Estonia).

Su un totale di 7 667 campioni analizzati, 66 sono risultati non conformi (0,9 %) e 80 dubbi (1 %). I casi di non conformità osservati erano principalmente dovuti a etichettatura non corretta e irradiazione non autorizzata. La percentuale di non conformità (0,9 %) è risultata leggermente inferiore rispetto al precedente periodo contemplato dalla relazione 2018-2019 (1 %).

Come illustrato nella figura 4, nella fase di commercializzazione i principali prodotti alimentari analizzati era costituita da "erbe e spezie" (43,84 %), seguiti da "cereali, semi, ortaggi, frutta e loro prodotti" (25,98 %).

Figura 4 – Categoria di prodotti alimentari analizzata nella fase di commercializzazione del prodotto nell'Unione europea nel 2020-2021

